

numero			Bellinzona
1237	sb	3	12 marzo 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

**Accordo FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di
tale Accordo (legge di applicazione)
Procedura di consultazione in forma abbreviata**

Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

Premessa

Sulla base delle preannunciate conseguenze per gli istituti finanziari che non aderiscono all'Accordo FATCA, segnatamente il prelievo di un'imposta alla fonte del 30% sui pagamenti effettuati a questi, constatiamo che, di fatto, la Svizzera non ha altra scelta che aderire all'Accordo. Un rifiuto d'adesione all'Accordo equivarrebbe a un progressivo isolamento dal mercato finanziario statunitense dei nostri istituti finanziari, una penalizzazione non sostenibile per l'economia svizzera.

Come il modello Rubik, anche l'Accordo FATCA è conforme alla nuova strategia del Consiglio federale in materia di mercati finanziari, mirante a far emergere il denaro non dichiarato. Non possiamo tuttavia prescindere dall'osservare che il modello FATCA in combinazione con il riveduto art. 26 della CDI con gli USA, ancorché non applicando lo scambio automatico, estendono ulteriormente di fatto lo scambio di informazioni rispetto al modello Rubik. I detentori di conti statunitensi, così come definiti dal FATCA, in istituti finanziari svizzeri (oppure istituti finanziari non partecipanti) che non acconsentiranno alla notifica del conto all'IRS (Internal Revenue Services, ossia il fisco statunitense) sarebbero di fatto comunque scoperti dall'autorità fiscale statunitense tramite la domanda d'informazione raggruppata ai sensi del nuovo art. 26 della CDI Svizzera-USA. A differenza dunque di Rubik, il FATCA

contiene una minore tutela della sfera privata dei detentori di conti in Svizzera e costituisce un'alternativa molto meno allettante allo scambio automatico d'informazioni. Ritenuto il trend in corso, soprattutto in Europa, dove di recente è stato varato un action plan per combattere l'evasione fiscale e le "costruzioni fiscali" (BEPS - Base erosion and profit shifting) ed all'esigenza contenuta in questo di imporre in futuro lo scambio automatico di informazioni anche a Paesi terzi, si teme pertanto che a breve anche altri Paesi (Europei in primis) cercheranno di implementare un loro "sistema FATCA" e cercheranno di obbligare di fatto la Svizzera ad aderirvi.

L'unica nota positiva dell'Accordo FATCA per la Svizzera rappresenta il fatto che, per poter effettuare le richieste di informazione raggruppate ai sensi del nuovo art. 26 della Convenzione di doppia imposizione (CDI versione 2009) a cui l'Accordo FATCA fa riferimento, gli USA dovranno ratificare la CDI firmata nel 2009 e finora mai ratificata. Ci si rammarica infatti dover constatare che, a differenza di Rubik dove in contropartita all'imposta liberatoria la Svizzera riusciva a negoziare l'accesso ai mercati finanziari, per l'Accordo FATCA, di fatto, la Svizzera non riceve nulla in cambio, se non la disapplicazione delle contromisure USA relative al prelievo del 30% alla fonte.

Nello specifico l'Accordo ed il progetto di legge in generale vengono pertanto, nostro malgrado, accolti con favore, tuttavia con le osservazioni che seguono.

Art. 2 pLegge FATCA (art. 3 cpv. 1 lett. a Accordo FATCA)

Dispone che il diritto applicabile per gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'IRS è retto dal diritto statunitense, riservate norme derogatorie dell'Accordo FATCA.

Quanto agli obblighi di diligenza degli istituti finanziari il cpv. 2 dell'art. 2 indica una riserva in favore del diritto d'opzione (ossia un diritto più favorevole degli USA potrebbe essere applicabile in automatico anche per la Svizzera qualora questa lo desideri).

Benché si comprenda il motivo di simili formulazioni, preme tuttavia ricordare che l'affermazione secondo la quale "gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense" rappresenta un'enorme ingerenza del diritto estero nella legislazione svizzera. Questo ritenuto in particolare che

- a differenza degli obblighi di diligenza definiti nell'allegato I dell'Accordo FATCA sui quali la Svizzera ha avuto quanto meno un controllo, statuendo nella legge che gli obblighi degli istituti svizzeri nei confronti dell'IRS sono regolati dal diritto americano si accetta implicitamente un'ingerenza diretta del diritto americano sui nostri istituti, senza più alcun controllo a tal proposito e questo, sia nel caso in cui gli obblighi dettati dal diritto americano restino gli stessi, sia se dovessero cambiare;

- il non rispetto di determinate norme estere (per dolo ma anche per negligenza) potrebbe dare adito a procedimenti penali ai sensi della sezione 6 del progetto di legge. Funzionari bancari svizzeri potrebbero dunque essere soggetti a procedimenti penali per il non rispetto del diritto estero anche in caso di sola negligenza.

Ci si chiede se non sia possibile formulare l'art. 2 pLegge FATCA in una maniera meno gravosa, rispettivamente se proprio non fosse possibile rinunciare a richiamare l'applicazione diretta del diritto americano, se non sia almeno possibile costituire/conferire per legge (ad) un organo di controllo della Confederazione (ad. es. la FINMA, il SIF o l'AFC) il compito di sorvegliare queste disposizioni americane, rispettivamente ricevere, quale autorità di sorveglianza, copia degli accordi FFI sottoscritti dai nostri istituti finanziari per informazione, rispettivamente monitoraggio.

Art. 10 pLegge FATCA (art. 5 cpv. 3 lett. b Accordo FATCA)

L'articolo menziona la procedura da seguire per l'AFC per le domande raggruppate per i conti che non hanno ricevuto il consenso alla notifica e indica che le persone interessate dalla domanda raggruppata verranno informate in maniera anonima sul Foglio federale e sul sito internet dell'AFC.

Non è dato sapere come la persona interessata possa riconoscersi toccata dalla pubblicazione anonima dell'AFC sul Foglio federale nonché dalla susseguente decisione pubblicata anch'essa in forma anonima (vi sarà una pubblicazione di tutti i numeri di conto oggetto della domanda?). Nel caso in cui la forma anonima dovesse consistere nella pubblicazione dei numeri di conto degli interessati sul Foglio federale, rispettivamente sul sito dell'AFC, si ritiene che vengano disattese le disposizioni inerenti la protezione dei dati.

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. c pLegge FATCA, le persone toccate da questo provvedimento avranno tempo 20 giorni dalla pubblicazione sul Foglio federale/sito AFC per presentare all'AFC le loro osservazioni. L'AFC ne terrà conto per la decisione di prima istanza.

Si ritiene che i diritti degli interessati non siano sufficientemente tutelati con questa procedura. Già il fatto che essi non saranno informati personalmente della misura, ma tramite pubblicazione sul Foglio federale (potrebbero essere toccate anche persone non residenti in Svizzera) rappresenta una chiara complicazione per chi è colpito dalla misura, in aggiunta un termine di soli 20 giorni rappresenta un lasso temporale veramente troppo corto e dunque lesivo dei diritti della persona interessata. Si propone, ritenute le circostanze, un termine di almeno 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b pLegge FATCA (Art. 7 Accordo FATCA)

L'art. 7 dell'Accordo FATCA dispone che l'istituto finanziario deve trattare i conti oggetto di domanda raggruppata e per i quali l'AFC non ha potuto trasmettere le informazioni richieste entro otto mesi a decorrere dal ricevimento della domanda stessa, come se fossero recalcitranti e quindi deve prelevare l'imposta alla fonte del 30% e porla a carico del detentore del conto. Questo fino al momento in cui l'AFC avrà trasmesso le relative informazioni all'IRS. I motivi per cui l'AFC non sia in grado di trasmettere le informazioni all'IRS entro il termine di otto mesi potrebbero tuttavia essere molteplici, alcuni anche indipendenti dalla volontà del detentore del conto.

Dai disposti dell'Accordo FATCA e del pLegge FATCA non è tuttavia chiaro cosa potrebbe succedere all'importo trattenuto, magari anche a torto, nel caso in cui a procedura conclusa (ad es. con sentenza definitiva del TAF) sia accertato che (ad es.)


- il conto non era di un detentore statunitense;
- il ritardo non è attribuibile all'interessato.

Né l'Accordo né il progetto di Legge FATCA menzionano infatti una possibilità di rimborso di quanto versato.

Anche nel caso in cui l'importo non sia stato trattenuto a torto ed il detentore del conto fosse effettivamente statunitense, ci si chiede se il prelievo del 30% da parte dell'istituto finanziario non rappresenti comunque una doppia imposizione non sostenibile presso il detentore del conto che rischierebbe dunque di essere imposto ordinariamente negli USA per i redditi conseguiti ed in aggiunta imposto alla fonte in Svizzera per lo stesso reddito.

Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre osservazioni le porgiamo, gentile Signora Consigliera federale, i sensi della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:
Deputazione ticinese alle Camere federali